

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 239/2026

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69874** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l'11 aprile 2025, proposto da:

O. M. C., nata OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente OMISSIS e, ai fini del presente procedimento, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Turrisi Colonna n. 47/53, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Luna (C.F.: LNU LSN 79S28 G273X –fax: 0916258327–pec: a.luna@pec.it) che la rappresenta e difende giusta mandato in calce ricorso introduttivo; -

parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **- parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Rilevata, alla pubblica udienza del 17 settembre 2026, l'assenza di soggetti aventi titolo a comparire.

FATTO e DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, titolare di pensione ai superstiti INPS, categoria SOCTPS, ha instaurato il presente giudizio per ottenere il beneficio degli assegni per il nucleo familiare c.d. di vedovanza.

Parte ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo di: *"- Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra A. O. a percepire, sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS, il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di febbraio 2019. Conseguentemente, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all'odierna ricorrente sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di*

cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di febbraio 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all'effettivo soddisfo.

In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra R. O. a percepire sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 28.2.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa).

In tale ipotesi subordinata, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all'odierna ricorrente sulla propria pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal 28.2.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso alcunché".

II. Con decreto del 14 luglio 2025 comunicato in pari data a parte ricorrente è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2025.

III. Con memoria depositata il 27 novembre 2025 si è costituito in giudizio l'INPS evidenziando che la prestazione richiesta veniva erogata già dal marzo 2025 e, dunque, da epoca anteriore alla

proposizione del ricorso in esame.

L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo: *rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.*

IV. All'udienza del 18 dicembre 2025, l'avv. Riccardo Gentile, in sostituzione dell'avv. Luna, depositando agli atti l'estratto di morte, ha comunicato il decesso della sig.ra O. e, pertanto, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 108 c.g.c..

V. In assenza di iniziative delle parti finalizzate alla prosecuzione e/o riassunzione dell'azione, è stata fissata una nuova udienza d'ufficio e all'udienza del 17 settembre 2026 nessuno è comparso.

VI. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 109 c.g.c., il processo dichiarato interrotto può essere proseguito o riassunto nel termine di tre mesi dall'evento interruttivo dalla parte che vi abbia interesse, in mancanza di tali iniziative il processo si estingue.

Nel caso in esame, nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione e/o riassunzione del giudizio nel termine di legge.

Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 109, comma 6 c.g.c.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2026.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 21 settembre 2026
Pubblicata il 21 settembre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)